

numero			Bellinzona
4619	fr	1	14 ottobre 2014
			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente l'approvazione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Egregi signori,

in relazione alla procedura di consultazione in oggetto organizzata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) con comunicazione dello scorso mese di agosto, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Come emerge dal testo del trattato internazionale in questione e dal rapporto esplicativo, il Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede cinque modifiche della Convenzione stessa:

- il principio di sussidiarietà è menzionato espressamente alla fine del preambolo;
- i candidati alla funzione di giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo devono avere meno di 65 anni (nuovo art. 21 par. 2 CEDU), mentre in compenso è soppresso il limite d'età di 70 anni per l'esercizio della funzione (art. 23 par. 2 CEDU);
- è soppresso il diritto di opposizione che le parti possono esercitare quando una camera della Corte europea dei diritti dell'uomo propone un trasferimento di competenza alla sezione allargata (art. 30 CEDU);
- il termine per adire la Corte è ridotto da sei a quattro mesi (art. 35 par. 1 CEDU);
- infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo può dichiarare irricevibile un ricorso per assenza di pregiudizio significativo anche se la causa non è stata esaminata da un tribunale nazionale (art. 35 par. 3 lett. b CEDU).

Ora, le citate nuove disposizioni hanno un carattere essenzialmente formale e tecnico, e mirano in modo particolare a semplificare, ad agevolare e ad accelerare i procedimenti di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Diamo pertanto la nostra adesione all'approvazione del Protocollo n. 15, che persegue lo scopo di consentire alla Corte europea dei diritti dell'uomo, attualmente oberata di ricorsi, di svolgere la sua attività in modo più spedito.

In quest'ambito, accogliamo con particolare favore l'aggiunta di un nuovo considerando al preambolo della Convenzione, che sancisce il principio di sussidiarietà, e che riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento nel garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nell'ottica di accelerare i procedimenti, di particolare rilievo risultano soprattutto la norma che riduce il termine di ricorso da sei a quattro mesi, come pure la disposizione che permette alla Corte europea dei diritti dell'uomo, garantendo in tal modo una migliore applicazione del principio "*de minimis non curat praetor*", di dichiarare irricevibile un ricorso per assenza di pregiudizio significativo anche se la causa non è stata esaminata da un tribunale nazionale.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.